


D.A. 349

UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. del 28/02/1979, n.70 e sue successive modifiche e integrazioni;
- Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n.10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (testo unico bancario) e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n.10/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n.10/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n.9/2004 ed, in particolare, l'art.5;
- Vista la legge regionale n.19/2008;
- Visto il D.P.Reg. n.12/2009;
- Vista la legge regionale n.6/2009 e, in particolare, l'art.25;
- Vista la legge regionale n.11/2010;
- Vista la legge regionale n.12/2010;
- Visto il Regolamento CE n.1083/2006;
- Visto il Regolamento CE n.1828/2006;
- Vista la circolare emanata dal Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n.6923 del 21.4.2009;
- Vista la Comunicazione della Commissione delle comunità europee del 13.11.2007 COM (2007) 708 che definisce microcrediti i prestiti inferiori a 25.000 euro;
- Visto, in particolare, l'art. 106, comma 2 della citata legge regionale n.11/2010 il quale, tra l'altro, ai fini di promuovere iniziative di microcredito per contrastare il fenomeno dell'usura e dare sostegno economico sociale alle famiglie, per come individuate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2003, residenti nel territorio siciliano, autorizza l'Assessore regionale per l'economia ad istituire ed a regolare con proprio decreto, sentita la Commissione

legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, un Fondo etico della Regione Siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del Decreto legislativo n.385/1993, scelto tramite procedura selettiva pubblica, per la cui costituzione autorizza la spesa di 5.000.000 di euro;

- Rilevato, pertanto, che in conformità alla predetta normativa, si rende necessario provvedere all'adozione del decreto di cui al comma 7 del menzionato art.106, sentita la Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, alla quale sono stati inviati lo schema di tale decreto e lo schema-tipo di convenzione di cui al comma 5 del medesimo art. 106, che ne costituisce parte integrante;

- Vista la nota n. 1943/PA.15.3 del 15/10/2010 con la quale l'Area II-UOB A2.2 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione ha trasmesso copia della nota prot. 6285 del 20.07.2010 del Servizio Commissioni parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana, con la quale si assegna il suddetto schema di decreto, e lo schema-tipo di convenzione allo stesso allegato, alla Commissione legislativa bilancio, a termini dell'art.70 bis del Regolamento interno dell'ARS;

- Preso atto che è decorso il termine di 20 giorni previsto dallo stesso art.70 bis del Regolamento interno ARS per l'espressione del parere da parte della Commissione legislativa bilancio;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 210 del 23 giugno 2010 - trasmessa dalla Presidenza della Regione, Ufficio della Segreteria di Giunta con nota n.3822 del 18.10.2010 -, con la quale è stata revocata la deliberazione della Giunta regionale n.320 del 12 dicembre 2008 e destinata la somma di 7.000.000,00 di euro alla costituzione del Fondo etico per l'attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie, previsto dall'art.106 della L.R.11/2010;

- Considerato pertanto che il Fondo etico ha una dotazione complessiva iniziale pari a 12.000.000 di euro;

- Ritenuto pertanto di poter stabilire le modalità di gestione operativa del Fondo etico della Regione Siciliana e le disposizioni attuative del citato art.25 L.R. n. 6/2009, come sostituito dall'art.106, comma 2 della L.R.11/2010

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) microcredito: è il credito di importo ridotto destinato alle famiglie beneficiarie, che non hanno i requisiti per accedere alle forme di credito ordinario;

b) famiglie ammissibili: sono le famiglie, così come individuate dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, in possesso dei requisiti che saranno determinati dal Comitato regionale per il microcredito;

c) Fondo etico della Regione Siciliana (*d'ora in avanti denominato, anche semplicemente, "il Fondo"*): è il Fondo previsto dall'art. 25 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e sue successive modifiche ed integrazioni, destinato alla concessione di garanzie dirette, esplicite, incondizionate ed irrevocabili a favore dei soggetti finanziatori e che, dopo la sua istituzione e a seguito dello svolgimento della procedura selettiva pubblica di cui al successivo art.10, sarà depositato presso il soggetto risultato selezionato;

d) gestore del Fondo: la banca o altro intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica;

e) convenzione con il gestore del Fondo: l'accordo stipulato tra la Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'economia e il gestore del Fondo con il quale si stabiliscono i diritti e gli obblighi connessi alla concessione da parte della Regione del servizio di gestione del predetto Fondo, avente validità per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula e rinnovabile per un periodo di uguale durata per accordo tra le parti; in caso di mancato rinnovo i finanziamenti erogati restano coperti dalla garanzia fino alla loro naturale conclusione;

f) finanziatori: le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del medesimo Decreto Legislativo;

g) convenzione con i finanziatori: accordo per adesione, tra la Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'economia e i finanziatori di cui alla precedente lettera f), allo schema tipo di convenzione (*che allegato al presente decreto ne*

costituisce parte integrante) relativo all'attuazione delle iniziative di microcredito, che sarà pubblicato con apposito avviso (*il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante*) nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

h) istituzioni e organismi non profit: i soggetti che svolgeranno i compiti previsti nell'apposita convenzione con l'Assessorato regionale dell'economia per l'attivazione di iniziative di microcredito alle famiglie;

i) convenzione con le istituzioni e organismi non profit: accordo per adesione tra la Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'economia e le istituzioni e organismi non profit di cui alla precedente lettera h), allo schema tipo di convenzione (*che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante*) relativo all'attuazione delle iniziative di microcredito alle famiglie, che sarà pubblicato con apposito avviso (*il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante*) nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 2

Istituzione e caratteristiche del Fondo etico della Regione siciliana

1. E' istituito il Fondo etico della Regione Siciliana (FERS), destinato a dare sostegno economico-sociale alle famiglie.
2. Il Fondo ha natura di fondo di garanzia e sarà concesso in gestione al soggetto scelto in esito alla procedura selettiva pubblica di cui al successivo art.10.
3. Il Fondo è finalizzato a prestare garanzia a favore dei soggetti finanziatori, a fronte dei finanziamenti destinati alle famiglie beneficiarie, per un ammontare totale di tali finanziamenti determinato applicando un moltiplicatore fra capienza del medesimo Fondo e importo complessivo dei finanziamenti erogabili.
4. Ai fini della gestione degli interventi di microcredito il compito della prima selezione sarà affidato alle istituzioni ed organismi *non profit* e sarà da questi svolto sulla base dei criteri fissati nell'apposita convenzione.
5. L'ammontare massimo di un microcredito non può superare l'importo di € 6.000,00.
6. Un soggetto ammissibile può fruire, nell'ambito della presente iniziativa, di più finanziamenti successivi, i cui importi cumulati devono comunque essere inferiori a 25.000 euro, in conformità alla Comunicazione della Commissione delle comunità europee in premessa citata, dovendo inoltre sussistere per l'attivazione di una nuova operazione di microcredito la condizione dell'avvenuta regolare estinzione del finanziamento precedentemente ottenuto.
7. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato ai finanziamenti di cui al comma 3 non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n.108, decurtato del 50%.

Art. 3

Dotazione finanziaria

1. Il Fondo etico ha una dotazione iniziale pari ad euro 12.000.000, alla quale concorrono la somma di 5.000.000, da riscrivere in bilancio - ai sensi del comma 8 dell'art.25 della legge regionale n.6/2009, come sostituito dall'art.106, comma 2 della L.R.11/2010 -, e la somma di 7.000.000, da impegnare in bilancio, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 210 del 23 giugno 2010, previa revoca del decreto d'impegno precedentemente assunto sul capitolo 616803 dell'esercizio finanziario 2008 con il D.D.S n. 747 del 29 dicembre 2008.
2. La dotazione del Fondo può essere incrementata dai versamenti, da parte di aderenti allo stesso Fondo o di terzi, disposti a titolo di contributo volontario, di donazione, lascito, di erogazione conseguente a stanziamento deliberato dallo Stato, dagli enti territoriali o locali o da altri enti pubblici o privati.

Art.4

Soggetti finanziatori

1. La garanzia può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del medesimo Decreto Legislativo che abbiano sottoscritto l'apposita convenzione.
2. Nella convenzione sottoscritta i soggetti di cui al comma 1 potranno offrire di erogare i finanziamenti ad un costo inferiore a quello indicato dal precedente art.2, comma 7.

Art.5

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
2. La garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento erogabile, e per gli eventuali interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.

Art.6

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:
 - a) il finanziatore comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'articolo 2;
 - b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno e l'ora esatta di arrivo della richiesta;
 - c) il gestore verifica infine la disponibilità del Fondo e comunica entro cinque giorni al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo;
 - d) il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro dieci giorni lavorativi dalla delibera sulla richiesta di finanziamento.
2. Il gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega l'ammissione alla garanzia, dandone immediata comunicazione al finanziatore.
3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.
5. I finanziatori sono tenuti, altresì, ad informare il gestore con cadenza semestrale della regolare restituzione dei finanziamenti erogati per i quali è stata richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo.
6. Con il progressivo ammortamento dei finanziamenti erogati i soggetti risultati idonei verranno ammessi alla garanzia del Fondo fino al totale impegno del Fondo medesimo.
7. Il rapporto che deve sussistere tra consistenza del Fondo e ammontare dei finanziamenti erogabili è stabilito nella misura di uno a uno, ferma restando la possibilità di rivedere al rialzo il suddetto rapporto a seguito di valutazione effettuata dal Comitato regionale per il microcredito in relazione all'andamento dei rimborsi dei finanziamenti concessi, debitamente comunicata ai sottoscrittori della convenzione.

Art.7

Attivazione della garanzia

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il soggetto finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
2. L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore del Fondo.
3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione, da parte del beneficiario del finanziamento, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.
4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:
 - a1) l'avvenuta erogazione della somma al beneficiario;
 - a2) l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1;
 - a3) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
 - a4) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1;
 - b) copia del contratto di finanziamento;
 - c) copia del piano di rimborso con le relative scadenze;
 - d) copia della documentazione attestante il possesso da parte dei beneficiari dei requisiti per ottenere il finanziamento;
 - e) copia di un documento d'identità del beneficiario.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione al finanziatore dell'importo determinato ai sensi del precedente punto a4).

6. Qualora si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo.

Art.8

Surrogazione legale

A seguito della liquidazione dell'importo garantito, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, il gestore è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, e provvede al recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, della somma pagata, degli interessi al tasso legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero.

Art.9

Modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo etico della Regione Siciliana

1. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale 30 aprile 1991 n.10.

2. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti privati, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari che sottoscriveranno la prevista convenzione, sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 10

Procedura selettiva pubblica per la scelta del gestore del Fondo

1. Il Dipartimento delle finanze e del credito provvede alla pubblicazione di un bando di gara, previamente approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, diretto alla scelta di una banca o altro intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 cui concedere, ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, la gestione del Fondo, che costituisce fondo di terzi in amministrazione, ivi compresa la relativa attività di cassa.

Il bando indica, in particolare:

- a) le categorie di soggetti cui è aperta la partecipazione e i requisiti soggettivi necessari ai fini dell'ammissione;
- b) l'ammontare di risorse pubbliche disponibile;
- c) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati;
- d) il contenuto della domanda e la documentazione da allegare con riferimento ai requisiti e agli elementi di valutazione delle proposte per la gestione del Fondo sulla base dei quali si effettuerà la selezione;
- e) le specifiche modalità di selezione, con la precisazione dei punteggi assegnati a ciascun elemento di valutazione.

2. La domanda di partecipazione, da redigersi secondo lo schema predisposto dal Dipartimento delle finanze e del credito, dovrà contenere necessariamente le seguenti informazioni:

- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività oggetto della presente procedura;
- iscrizione all'albo di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o nell'elenco speciale di cui all'art.107 dello stesso Decreto Legislativo;
- dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- dichiarazione circa l'insussistenza, in ogni caso, di cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici ai sensi della vigente normativa;
- dichiarazione relativa al possesso, in capo agli esponenti aziendali dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e dal proprio statuto sociale per quanto riguarda le banche, e dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n.516 e dal proprio statuto per quanto attiene ai soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del Decreto Legislativo n.385/1993.

3. Le domande di partecipazione, complete dei dati e della documentazione previsti nel modulo di richiesta di partecipazione, sono valutate da una Commissione, sulla base dei criteri indicati nel bando, nel quale devono essere, altresì, previsti i titoli preferenziali da riconoscere in caso di parità di punteggio.

4. La Commissione, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, è composta di tre membri dotati di specifiche competenze tecniche per la valutazione delle proposte per la gestione del Fondo.

5. Le domande di partecipazione giudicate non idonee dalla suddetta Commissione, sotto il profilo tecnico-qualitativo ed economico-finanziario, non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria; le relative motivazioni sono comunicate agli interessati.

6. Nel bando sono fissati i termini idonei per l'invio delle rettifiche o integrazioni, ovvero degli eventuali chiarimenti richiesti dalla Commissione.

7. La graduatoria, approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Commissione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, inviata per la pubblicazione nella G.U.C.E. entro il termine fissato nell'avviso e comunicata al soggetto selezionato.

8. L'Assessore regionale per l'economia procede alla stipula e sottoscrizione di apposita convenzione con il soggetto selezionato; tale convenzione acquisterà efficacia allorché sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato l'elenco dei soggetti che aderiranno alle convenzioni di cui al comma 5 dell'art.25 più volte citato.

Art.11

Soggetti ammissibili e finalità del microcredito

1. I soggetti ammissibili alla garanzia del Fondo sono le famiglie, così come individuate dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, residenti nel territorio della regione, che richiedano di accedere al microcredito per esigenze volte a:

- sostenere condizioni di particolare e/o temporaneo disagio concernente esigenze abitative, di tutela della salute e/o attinenti ai percorsi educativi e di istruzione dei componenti della famiglia stessa;
- realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e/o migliorare condizioni sociali, economiche e/o lavorative delle famiglie stesse.

2. In relazione alla tipologia dei soggetti ed alle finalità di cui al precedente comma il Comitato regionale per il microcredito determinerà i requisiti di ammissibilità, avendo riguardo all'utilizzo dell'indicatore ISEE, nonché i criteri per l'accesso al microcredito.

Art.12

Convenzioni con banche, intermediari finanziari e istituzioni ed organismi non profit

1. Al fine di attivare le iniziative di microcredito l'Assessore regionale per l'economia procede, ai sensi del comma 5 dell'art.25, alla stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari ex art.107 del testo unico bancario e istituzioni ed organismi non profit; all'uopo sono approvati gli schemi – tipo di convenzione (*che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante*), che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale della Regione Siciliana.

2. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per l'economia si provvederà all'approvazione di ogni singola convenzione.

Art.13

Adesioni alla convenzione - Modalità

1. Le banche e gli intermediari finanziari ex art.107 del testo unico bancario, e le istituzioni ed organismi non profit operanti nel territorio regionale, che intendono aderire all'iniziativa dovranno trasmettere l'apposito schema-tipo, debitamente compilato, all'Assessorato regionale dell'economia.

2. I soggetti che invieranno richiesta di adesione, dopo il riscontro da parte dell'Assessorato dell'economia della documentazione acquisita, saranno inseriti in un elenco che sarà pubblicato, e tenuto aggiornato, nel sito istituzionale della Regione.

3. Su designazione da parte dei soggetti che avranno aderito entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto, l'Assessore regionale per l'economia procederà all'individuazione dei sei rappresentanti da nominare in seno al Comitato regionale per il microcredito.

Art.14

Comitato regionale per il microcredito

1. Al fine di sovrintendere all'attuazione delle iniziative è istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, il Comitato regionale per il microcredito di cui fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzioni di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito e il segretario individuato tra il personale del predetto Dipartimento.

2. Il Comitato sarà nominato, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'economia, con il quale, ai sensi del comma 4 dell'art.25, ne saranno stabiliti funzioni e compiti specifici, tra i quali quello di cui al precedente art.11, nonché la durata in carica dei suoi membri.

Art.15

Monitoraggio e valutazione

1. Il soggetto gestore del Fondo etico della Regione Siciliana dovrà trasmettere al Comitato regionale per il microcredito, in conformità alle previsioni contenute nella convenzione all'uopo stipulata e con la periodicità ivi prevista, la documentazione sulla propria attività di gestione.
2. Il Comitato regionale per il microcredito ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, informazioni e dati aggiuntivi sui soggetti ammessi a fruire delle garanzie rilasciate dal Fondo etico.

Per quanto non previsto nel presente decreto, gli atti e provvedimenti attuativi dell'iniziativa restano assoggettati all'applicazione delle vigenti disposizioni di legge, tra le quali, in particolare, quelle dettate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.358 (Testo unico bancario).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale dell'economia per il visto di competenza, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale della Regione.

Palermo, li 19 ottobre 2010

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA

Firmato

(Prof. Avv. Gaetano Armao)